

FVG Strade SpA
23/03/2015
0000340
PARTENZA (I)



PROCEDURA APERTA 02/2015

DISCIPLINARE DI GARA

Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010. S.R. 464 "di Spilimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito FVGS) e rubricata sub. GARA 02/2015, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i dell'intervento denominato "Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010. S.R. 464 "di Spilimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO"

In tal senso FVGS, con determinazione a contrarre dd. 25/02/2015 n. 252, ha indetto apposita procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. b), 53, comma 3, e 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., al fine di selezionare un operatore economico cui affidare l'appalto sopra evidenziato.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori sono specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara. La documentazione di gara comprende: Bando di gara; Disciplinare di gara; Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) ed il Progetto Definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.

PARTE I

Par. 1: Informazioni generali (oggetto dell'appalto, luogo di esecuzione e importo a base di gara)

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'ammontare complessivo dell'appalto è determinato in complessivi euro 15.304.704,41 (IVA esclusa), come di seguito descritto:

Codice Lavoro: DA 07/2009A	CIG n. 60333963E2
CUP E41 B09000310002	CPV 45221241-3
Progetto n. 371 dd. 21.01.2013	D.P. n. 896 dd. 03.12.2014
Provincia di Udine	Determinazione a Contrarre dd. 25.02.2015 n. 252
OGGETTO: Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie di Comunicazione PMT/222/VS.1.0.20 del 03.06.2010 modificato con decreto n. PMT/4138/VS.4.4 del 10.10.2014 (Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - Variante sud di Dignano).	
	Euro
Importo totale lordo a base di Appalto	15.304.704,41



Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604300 - Fax +39 0432 502336

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza e oneri per la progettazione esecutiva: lavori a corpo			
Importo lavori soggetti a ribasso			14.465.342,24
Oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso (compresi oneri)			319.054,13
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			520.308,04
	Ctg	Classifica	Euro
Categoria prevalente	OG 3	VI	10.673.936,08
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS 12-A	II	306.098,83
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OG 10	III	556.915,95
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di cui all'art. 37, co. 11	OS21	IV	2.725.059,33
Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge	OS 8	III	723.640,09
Importo dei lavori a corpo			14.985.650,28
Classi e categorie opere da progettare	(D.M. 143/2013) S.05 IA.04 V.02	(L.143/1949) IX b/IX c III c VI a	8.974.240,99 537.579,60 4.953.521,65
Cauzione provvisoria 2%			299.713,01
Pagamenti acconti:	prima rata di acconto corrispondente all'importo della progettazione esecutiva		entro 15 gg data consegna lavori
	altre rate di acconto		al raggiungimento della cifra netta di euro 2.000.000,00
Fase di progettazione: gg. 120 naturali consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo. Esecuzione dei lavori gg. 720 naturali consecutivi, comprensivi di gg. 108 di interruzione dell'attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli ordinariamente prevedibili. Totale: 840 gg.			

Nella determinazione delle ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria (OS 12-A; OG10; OS21 e OS8) , si è tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 12, co. 1 e 12, co. 2 lett. b) della L. 23.05.2014 n. 80 di conversione del D.L. 47/2014.

Si precisa che l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS21 (categoria cd "superspecialistica") è superiore al 15% e, pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 11 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 12, co. 1 della L. 80/14,, la stessa è subappaltabile soltanto nella misura del 30%. Nell'ipotesi in esame, fatta salva la possibilità di costituire R.T.I. verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OS21 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG3.

Al contrario, si rappresenta che - nonostante la categoria OS12A sia considerata dall'art. 12, co. 1 della L. 80/14 relativa a strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, co. 11 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. - le pertinenti opere non superano in valore il quindici per cento (15%) dell'importo totale dei lavori.

Infine, gli operatori economici che fossero privi delle qualificazioni nelle categorie e classifiche OS 12-A; OG10 e OS8, possono comunque partecipare qualora siano in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (art. 92, co. 1 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.) con la precisazione che, essendo le categorie OS 12-A; OG10; e OS8 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, co. 2 lett. b della L. 80/2014, tali lavorazioni dovranno, a pena di esclusione, essere oggetto di precisa dichiarazione di subappalto ai sensi dell'art. 118, co. 2 lett. a) del d.lgs. 163/06 e s.m.i. come espressamente richiesto nell'apposito paragrafo che segue. Resta comunque ferma la facoltà di costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale con operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

CATEGORIE DEI LAVORI E INDICAZIONI SU SUBAPPALTABILITA'				
categorie dei lavori		Limiti per il subappalto	Cl.	%
OG3	Categoria prevalente	subappaltabile nei limiti di legge (30%)	VI	71,23%
OS 12-A	Scorporabile a qualificazione obbligatoria.	subappaltabile nei limiti di legge (100%) ad operatore economico in possesso delle relativa qualificazione	II	2.04 %
OG 10	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	subappaltabile nei limiti di legge (100%) ad operatore economico in possesso delle relativa qualificazione	III	3.72 %
OS21	Categoria a qualificazione obbligatoria relativa a strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del d.lgs. 163/06 s.m.i.	subappaltabile ai sensi dell'art. 37, co. 11 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. fino al limite del 30% ad operatore economico in possesso delle relativa qualificazione	IV	18,18%
OS8	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	subappaltabile nei limiti di legge (100%) ad operatore economico in possesso delle relativa qualificazione	III	4.83 %

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, secondo le tempistiche esposte al Capitolato Speciale d'Appalto.

Approvato il progetto esecutivo ed entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8, co. 3-bis del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito in L. 11/2015, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dagli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale riferito ai lavori stessi.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Par. 2: Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Par. 3: Condizioni di partecipazione

A pena di esclusione e quale requisito essenziale, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano in particolare:

- 1.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 1.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 1.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (così come emendato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014) devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara** (requisito essenziale), dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

Par. 4: Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

Par. 5: Presa visione della documentazione di gara

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta presso la sede della società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. in via Mazzini, 22 34121 Trieste, Ufficio Gare e Contratti, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì, consultabile all'indirizzo <http://share.fvgstrade.it/>, le cui credenziali per l'accesso sono le seguenti: Nome utente: download - Password: 123456789.

Par. 6: Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo evidenziato al presente disciplinare (l.vittori@fvgs.it), almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ed inoltrati, pur nel rispetto di cui sopra, ad indirizzi diversi da quello indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, qualora inerenti ad argomenti di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.fvgstrade.it all'interno della sezione dedicata al presente procedimento.

Par. 7: Termini per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e predisposta con le modalità di seguito indicate), **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/06/2015**, presso l'Ufficio Protocollo della sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – via Mazzini 22 – 34121 TRIESTE, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano o altro mezzo idoneo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di FVGS, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi (eccetto il venerdì pomeriggio), con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.

La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, intendendosi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su propria richiesta scritta.

Par. 8: Modalità di presentazione della documentazione

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire un unico plico, contenente le altre buste (documentazione amministrativa, offerta tecnica/qualitativa e offerta economica/quantitativa), che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo trasparente o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Dovrà, altresì, recare all'esterno le seguenti indicazioni: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, di PEC, codice fiscale e partita IVA dell'impresa concorrente, nonché il numero e l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora dell'espletamento della gara medesima. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

A pena di esclusione, il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere **controfirmata e sigillata con ceralacca o con nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica:**

- la prima, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "**Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al capitolo I della parte II del presente disciplinare;
- la seconda, contenente l'offerta tecnica e recante l'intestazione del mittente e la dicitura "**Busta B - OFFERTA TECNICA**", dovrà contenere quanto richiesto nel capitolo II della parte II del presente disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura di gara;
- La terza, contenente l'offerta economica e di riduzione dei tempi di esecuzione e recante l'intestazione del mittente, e la dicitura "**Busta C -OFFERTA ECONOMICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE**", dovrà contenere quanto richiesto nel capitolo III della parte II del presente disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono



essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 38, co. 2 bis e dell'art. 46 comma 1 e comma 1-*ter* (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-*bis*, del Codice è pari all'uno per mille del valore complessivo del presente appalto integrato.

Si precisa che, in armonia all'art. 46, co. 1 bis, del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'istituto di cui sopra non può supplire a carenze dell'offerta, poiché il riconoscimento del soccorso istruttorio anche per l'integrazione o completamento dell'offerta determinerebbe una sostanziale alterazione della *par condicio* dei concorrenti, altererebbe il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini ed infine violerebbe il principio di segretezza dell'offerta. Per le stesse ragioni, l'istituto giuridico in esame non può essere utilizzato per l'acquisizione in gara di un requisito o di una condizione di partecipazione della quale il concorrente era carente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Con riferimento alle "irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alle gare" (art. 46, comma 1-*bis* del codice) incidenti sulla segretezza delle offerte, costituiscono irregolarità insanabili e, dunque, cause di immediata esclusione le seguenti modalità di presentazione delle offerte: (1) la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui è rivolta l'offerta; (2) l'apposizione sul plico esterno generale di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara; (3) la mancata sigillatura del plico e delle buste con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; (4) la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; (5) il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Per quanto riguarda ulteriori ipotesi di irregolarità insanabili si fa espresso riferimento alla determinazione ANAC n. 1 dd. 08.01.2015.

I documenti presentati non verranno restituiti.

La documentazione presentata con fogli separati deve essere sottoscritta su ogni singolo foglio. Si intendono separati i fogli legati da fermagli o da punti metallici.

Par. 9: Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Par. 10: Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere a cottimo (oppure deve, a pena di esclusione, subappaltare o concedere a cottimo per difetto del possesso delle specifiche categorie a qualificazione obbligatoria), in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario dovesse richiedere, successivamente all'aggiudicazione ed in conformità a quanto indicato nell'offerta, l'autorizzazione al subappalto, il subappaltatore dovrà dimostrare i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90, o possedere attestazione SOA nella medesima categoria richiesta dalla documentazione concorsuale, seppur per classifica riferita all'effettivo importo di esecuzione. Il requisito di cui all'art. 90 co.1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. deve riferirsi a lavori analoghi a quelli indicati nel presente bando e all'effettivo importo di esecuzione. In esecuzione di tale obbligo, il subappalto non potrà essere artificialmente suddiviso in più contratti.

Si precisa che poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS21 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OS21 nella misura minima del 70% del relativo importo.

Poiché ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 163/2006 l'affidamento di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, qualora il concorrente ricada nella fattispecie prevista dall'art. 12, co. 2 lett. b) della L. 23.05.2014 n. 80, e non intenda far ricorso all'istituto dell'avalimento, lo stesso è obbligato ad indicare l'operatore economico cui sarà affidata in subappalto (e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei relativi requisiti di qualificazione) l'esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni. In



tale ipotesi il concorrente è altresì obbligato ad allegare, a corredo dell'offerta, tutta la documentazione prevista dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 nonché quella attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 in capo al medesimo subappaltatore. L'omesso, il parziale e/o l'errato rispetto della presente clausola costituirà violazione dell'art. 46 del d.lgs. 163/2006 e sarà sanzionata con l'esclusione per difetto di un elemento essenziale dell'offerta medesima.

Nelle ipotesi di ricorso al cd "subappalto necessario": il concorrente deve produrre inoltre: (1) Impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di sub-appalto con l'operatore economico individuato da cui andranno omessi tutti i riferimenti di valore economico (a pena di esclusione immediata); (b) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (SOA) prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione da subappaltarsi; (c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti; (d) la dichiarazione del subappaltatore in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 dl d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Relativamente alle attività concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, giusta deliberazione n. 35 del 03.09.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che si intende integralmente riportata e trascritta, deve considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, mira a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante. Inoltre si ritiene assimilabile al sub-appalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/i subappaltatore/i, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 91, co. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. in merito alle limitazioni al subappalto degli eventuali servizi inerenti la progettazione e le altre attività di cui all'art. 91, co. 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 252 e ss. del Regolamento.

Par. 11: Ulteriori disposizioni

Gli operatori economici, per il solo fatto della partecipazione alla presente procedura, accettano esplicitamente ed integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale di appalto (norme generali e norme tecniche), nessuna esclusa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva inoltre la facoltà prevista dall'art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Non sono comunque ammesse, a pena di esclusione, le offerte plurime, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate. Non sono, altresì, ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, sarà privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico (caratteristiche metodologiche "T1" e qualitative "T2"). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di annullare la procedura di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L'aggiudicazione della gara è subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara medesima.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata nel termine di novanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In ogni caso il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima del termine dilatorio di cui al comma 10 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della legge 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e le rate di acconto saranno liquidate con le modalità previste dal capitolato stesso. Trova, inoltre, applicazione il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere agli istituti di cui agli artt. 56, co. 2, lett. a) e 57, co. 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

Il Responsabile di Procedimento è il dott. ing. Luca Vittori (tel. 040.5604300- Posta elettronica: l.vittori@fvgs.it).

Par. 12: Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori posti a base di gara. La garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all'art. 75 co. 2 e co. 3 del Codice dei Contratti.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà a pena di esclusione:

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto;
3. avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori *180* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2005 e Consiglio di Stato dd. 13 marzo 2014 n. 1213);
6. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75, co. 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente dovrà comunque presentare una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 299.713,01 (*due percento*) dell'importo complessivo dei lavori posti a base di gara) e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice.

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita nel *1%* (*un percento*) dell'importo complessivo dei lavori posti a base di gara e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c.in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 38, co. 2 bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i., la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria irrogata nell'ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. E' fatto obbligo di reintegrare la cauzione provvisoria qualora, a tal fine, venisse parzialmente escussa così come stabilito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento, in relazione alla quale la sottoscrizione dei soggetti rappresentanti l'ente fidejussore dovrà essere oggetto di legalizzazione notarile che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi, a norma dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norma Generale.

Ai sensi dell'art. 269 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., l'affidatario presenta, altresì, la polizza di cui all'art. 111, co. 1 inerente la copertura assicurativa del progettista incaricato, indicato e/o associato. Si richiama quanto previsto dal comma 4 dell'art. 269 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. (art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norma Generale).

Infine, l'esecutore dei lavori dovrà prestare la polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui all'art. 129, comma 2, del Codice, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norma Generale).

Par. 13: Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le attività di esecuzione e di progettazione inerenti l'appalto integrato in oggetto, come esposti dettagliatamente nella sezione III della capitolo I della parte II che segue.

Par. 14: Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità e, di conseguenza, presentare la ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto versamento. Il versamento della contribuzione all'ANAC deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Autorità nella deliberazione 09.12.2014, nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate

all'indirizzo www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Par. 15: Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., in favore del concorrente che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti assegnato sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica – elementi qualitativi	Punteggio massimo 70
Offerta economica – elementi quantitativi	Punteggio massimo 30
Totale	Punti 100

I punteggi di cui sopra saranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri e sotto-parametri, pesi e criteri motivazionali mediante l'applicazione del criterio aggregativo compensatore secondo il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato G del d.P.R. 207/10 e s.m.i. e le formule indicate nei paragrafi successivi.

15.1 OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI

I punti T1 e T2 rappresentano i parametri .

I punti T1.1, T1.2, T1.3, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6, T2.7 e T2.8 rappresentano i sotto-parametri.

Parametro T.1: Proposta relativa al "Piano di Qualità di Commessa		
T1.1	Fase della progettazione	Max punti 4
T1.2	Fase della gestione	Max punti 4
T1.3	Fase di cantiere	Max punti 7
Punti massimi assegnabile per il parametro T1		Max punti 15

Parametro T2: Proposta relativa al miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere, della qualità dei materiali e/o dei componenti		
T2.1	Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell'infrastruttura stradale (esclusa la galleria artificiale).	Max punti 7
T2.2	Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi e delle modalità costruttive della galleria artificiale.	Max punti 15
T2.3	Caratteristiche delle opere di impermeabilizzazione della galleria artificiale e delle opere d'arte minori.	Max punti 5
T2.4	Qualità dei materiali, delle tecniche innovative anche diverse dal Progetto Definitivo e dei singoli componenti con riferimento anche al tessuto urbano attraversato.	Max punti 7
T2.5	Dotazione impiantistica in generale, con particolare riguardo a quella	Max punti 9

	destinata alla sicurezza stradale ed al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico.	
T2.6	Durabilità e compatibilità ambientale delle opere in termini di riciclabilità dei materiali.	Max punti 5
T2.7	Riduzione degli oneri di gestione dell'infrastruttura stradale.	Max punti 4
T2.8	Adozione di elementi normativi tecnici diversi.	Max punti 3
Punti massimi assegnabile per il parametro T2		Max punti 55

T1+T2	Punti massimi assegnabili per i parametri T1 e T2	Max punti 70
-------	---	--------------

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Con riferimento agli elementi T.1 e T.2, l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'**allegato G** del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

CRITERI MOTIVAZIONALI OFFERTA TECNICA

La Commissione ai fini dell'attribuzione dei punteggi nel confronto a coppie degli elementi **T.1** e **T.2** valuterà le proposte dei concorrenti in relazione a:

1. elementi di completezza;
2. di congruità;
3. di approfondimento delle tematiche;
4. delle argomentazioni progettuali addotte.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i parametri e i sotto parametri sopra esposti si procederà in funzione della validità dell'elaborazione di quanto puntualmente rappresentato in calce.

Elemento T1: proposta relativa al "Piano di Qualità di Commessa"

Le specifiche caratteristiche dell'intervento oggetto del presente affidamento richiedono che il concorrente valuti e definisca, in sede di offerta, una corretta organizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, dei diversi aspetti dell'appalto. In argomento i processi sono sinteticamente riassunti nelle seguenti fasi: (T.1.1) progettazione; (T.1.2) gestione e (T.1.3) realizzazione in sito e organizzazione di cantiere. Si richiede, di conseguenza, un'analisi sintetica delle problematiche organizzative e la redazione di uno specifico **piano della qualità di offerta (PdQ)**; tale piano, che costituirà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione,

deve evidenziare la specifica organizzazione e le modalità operative che il concorrente intende adottare nell'ambito esecutivo dell'eventuale contratto

Sub-elemento T1.1 - Fase della Progettazione

L'Offerente dovrà essere dotato di un Organismo di Progettazione in grado di redigere il Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento con il relativo Fascicolo Tecnico ed il Piano di Manutenzione dell'opera, sviluppando la documentazione di Progetto Definitivo posto a base di gara, implementata anche con le migliori tecniche funzionali, estetiche, ambientali, di accantieramento, ecc, che il Concorrente riterrà di offrire.

L'Offerente dovrà indicare nel PdQ:

- organigramma funzionale dell'Organismo di Progettazione, specificando compiti e responsabilità dei singoli soggetti a cui verranno affidati i diversi ambiti disciplinari ricompresi dallo sviluppo della progettazione, con particolare riferimento a quello relativo alla sicurezza, con indicazione obbligatoria del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione che sottoscriverà il P.S.C. e del gruppo di lavoro a supporto; si evidenzia che il Coordinatore deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; l'organigramma dovrà altresì riportare, per le diverse posizioni, il relativo nominativo del tecnico che effettivamente svolgerà il tema affidatogli; a tal riguardo si specifica che l'indicazione dei nominativi associati alle diverse posizioni organigrammatiche - essendo elemento di valutazione di offerta - è elemento vincolante per l'Offerente nel caso questi risulti affidatario; nell'Organigramma dovrà essere inoltre indicato il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche, e del Coordinatore unico della progettazione;
- relazione metodologica dello sviluppo della progettazione esecutiva con riferimento sia al Progetto Definitivo posto a base di gara, sia alle implementazioni e varianti conseguenti all'introduzione delle citate migliorie tecnico-costruttive-organizzative-ambientali-sicurezza e manutentive delle opere eventualmente proposte; la relazione metodologica dovrà tenere conto delle limitazioni imposte all'introduzione di varianti in sede di offerta e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- pianificazione della progettazione (diagramma di Gantt): si richiede l'emissione di un Gantt della progettazione con l'obiettivo di dimostrare e garantire la scalarità nella elaborazione ed emissione della documentazione, consentendo un progressivo ed efficace controllo "in progress" da parte della Stazione Appaltante dei tempi previsti per la redazione del Progetto Esecutivo. Non sono ammesse indicazioni assolute di durata parziale e/o totale delle fasi di progettazione. Si richiede altresì di precisare, per ciascuna barra del Gantt, le risorse dedicate in rapporto all'Organigramma di commessa, evidenziando il sistema di interfaccia tra le diverse discipline e l'Organismo di Verifica (ex art. 112 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) incaricato dalla Stazione Appaltante.

Sub-elemento T1.2 - Fase della Gestione

L'Offerente dovrà, in caso di aggiudicazione, dotarsi di una Struttura di Project Management (SPM) dedicata che dovrà assicurare in ogni fase dell'appalto un costante ed efficace controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali.

Pertanto in particolare la SPM dovrà intervenire in merito a:

- coordinamento e controllo della progettazione;
- coordinamento e controllo degli approvvigionamenti e della costruzione in officina;
- coordinamento e controllo della realizzazione in sito;
- pianificazione e controllo delle attività (Project Control I / Controllo del processo);
- controllo della qualità dei lavori e delle forniture;
- coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione.

Nel PdQ l'Offerente dovrà pertanto definire:

- organigramma funzionale (corredato di curriculum vitae) del team SPM, specificando compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, con particolare attenzione alle interfacce interne ed esterne; l'Organigramma dovrà altresì riportare per le diverse posizioni il relativo nominativo del responsabile che effettivamente svolgerà il tema affidatogli;
- relazione metodologica di gestione, con particolare riguardo al ruolo del controllo del processo.

Sub-elemento T1.3 - Fase di Cantiere

Con particolare riferimento alla necessità di dover contrarre i tempi di realizzazione dell'opera attraverso una attenta e corretta organizzazione delle fasi operative ed esecutive su tutti i fronti possibili di costruzione, utilizzando soluzioni atte a minimizzare l'impatto delle fasi di cantierizzazione ed in particolare a ridurre le interferenze del traffico sulla viabilità ordinaria.

L'offerente, mediante la produzione di una relazione tecnica illustrativa corredata da schemi grafici, allestita con i criteri di seguito elencati, dovrà illustrare:

- l'organizzazione operativa (organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere preposta corredato di curriculum vitae);
- le soluzioni costruttive che intende adottare per la realizzazione degli elementi che generano i maggiori livelli di interferenza e di vincolo;
- la minimizzazione degli impatti del cantiere e l'ottimizzazione delle discipline provvisorie del traffico con i relativi elementi di sicurezza;
- i sistemi di comunicazione ai cittadini;
- criteri, metodologie e tempistiche che intende adottare per garantire la sicurezza nell'esecuzione durante le fasi critiche, tenuto conto del P.S.C. e del C.S.A. - Norme Generali - oneri ed obblighi dell'Appaltatore, per garantire la realizzazione dell'opera nel rispetto dei requisiti contrattuali tecnici e temporali;
- l'organizzazione della viabilità ordinaria nel corso dei lavori con schemi della viabilità ordinaria alternativa riferiti alle varie fasi dei lavori che ogni offerente vorrà individuare, con particolare attenzione alla via Banfi ed alla via Roma, la cui accessibilità ai fondi, ai terreni ed alle abitazioni ivi attestantesi, dovrà essere sempre garantita in ogni fase di lavoro ed in sicurezza.

Si precisa che la relazione deve contenere unicamente elementi metodologici non correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell'Offerente inserita nella busta "Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione", pena l'esclusione dell'offerta.

Elemento T2: proposta relativa al miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere, qualità dei materiali e/o dei componenti

Sub-elemento T2.1- Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell'infrastruttura stradale (esclusa la galleria artificiale).

Potranno essere proposte varianti per le componenti strutturali e costruttive delle opere d'arte minori (esclusa la galleria artificiale di cui al sub-elemento T2.2), compresi i sistemi fondazionali e per i materiali, ferme restando le dimensioni di piattaforma delle sezioni trasversali. Dovranno quindi rimanere immutate le previsioni di cui al Progetto Definitivo relative al tracciato planoaltimetrico, al profilo altimetrico, alla localizzazione dei vari elementi stradali tra cui le piazzole di sosta, le rotatorie, ecc., nonché, in generale, tutte le quote di progetto e le caratteristiche geometriche del corpo stradale finito mantenendo inalterata l'occupazione planimetrica delle opere che dovranno tutte rispettare le previsioni espropriative indicate nel Progetto Definitivo.

Valgono le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- ottimizzazioni strutturali e standardizzazione dei processi costruttivi finalizzati alla semplificazione della tecnologia operativa;

Potranno essere proposte:

- varianti che attengano in generale alla stabilità ed alla composizione dei corpi stradali in rilevato senza che ciò comporti un maggior ingombro degli stessi;
- varianti migliorative per le sovrastrutture senza che ciò comporti variazione delle geometrie d'asse con la sola possibilità di incrementare la durata della vita utile della pavimentazione e per le opere di completamento, nel puntuale rispetto delle autorizzazioni acquisite sul Progetto definitivo. Ogni proposta migliorativa che i concorrenti vorranno fare dovrà quindi rientrare nell'ambito delle autorizzazioni acquisite sul Progetto Definitivo come messe a disposizione in specifico elaborato di progetto. Dovranno rimanere immutate le superfici di occupazione anche temporanee; Potranno invece essere positivamente proposte migliorie tese alla riduzione dell'impatto dei lavori sulla Comunità (minor emissione di polveri anche in fase di cantiere, riduzione dei trasporti e della circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità ordinaria, minori consumi energetici, ecc.);
- varianti tese a migliorare e a garantire la continuità di accesso ai fondi, favorendo ogni migliore soluzione per l'accessibilità agli stessi sia ad opera finita che in fase di costruzione. In particolare anche nel caso di fondi appartenenti allo stesso proprietario e divisi in due o più parti dal sedime della nuova infrastruttura stradale.

Sub-elemento T2.2 - Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi e delle modalità costruttive della galleria artificiale

Confermati i limiti delle geometrie stradali di cui al sub elemento T2.1, i concorrenti potranno proporre varianti per le componenti strutturali e costruttive della galleria artificiale, comprese le opere di sostegno dello scavo (pali, diaframmi, palancole, opere provvisorie, sistemi di addensamento dei terreni, ecc.), i sistemi fondazionali costituiti dagli elementi verticali ed orizzontali della galleria artificiale, le modalità di realizzazione dello scavo anche in ordine alla sequenza realizzativa dei componenti strutturali quali la soletta superiore, la platea di fondo, le pareti di rivestimento, ecc., proponendo accorgimenti migliorativi in tema di impermeabilizzazione, di drenaggio e di raccolta delle acque sia provenienti dalle pareti verticali, sia dal piano stradale sia dal piano campagna.

Saranno considerate migliorative quelle soluzioni tecniche, espresse anche con l'impiego di tecnologie e tecniche costruttive innovative, tese a ridurre l'impatto dei lavori in fase di esecuzione con particolare riguardo all'impatto sulle abitazioni e sul tessuto urbano contermini alle aree di cantiere.

Valgono le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- confermando quanto riportato nel sub elemento T2.1 circa l'obbligo del rispetto piano altimetrico del tracciato stradale, potrà però essere oggetto di proposta migliorativa la modificazione altimetrica del solo profilo stradale discendente dall'ottimizzazione delle strutture della galleria artificiale nel rispetto del coordinamento piano – altimetrico del tracciato di cui al DM 05.11.2001 raccordi verticali compresi. L'ingombro in pianta dell'infrastruttura dovrà comunque rientrare nei limiti di esproprio previsti dal Progetto Definitivo.

Sub-elemento T2.3 - Caratteristiche delle opere di impermeabilizzazione della galleria artificiale e delle opere d'arte minori

Le soluzioni proposte dovranno dimostrare la migliore qualità, durabilità e le caratteristiche tecniche degli elementi, la facilità e la migliore sicurezza in fase di esecuzione, la successione nella messa in opera dell'impermeabilizzazione in relazione alle fasi di esecuzione della galleria artificiale e delle opere minori.

In tema di drenaggio, saranno oggetto di valutazione tutte le soluzioni relative alla migliore raccolta, allontanamento e dispersione delle acque lungo il tracciato stradale, all'esterno e all'interno della galleria artificiale.

Sub-elemento T2.4 - Qualità e durabilità dei materiali, delle tecniche costruttive innovative anche diverse dal Progetto Definitivo e dei singoli componenti con riferimento al tessuto urbano attraversato

Le soluzioni proposte dovranno dimostrare la qualità e la durabilità dei materiali, la rispondenza ai requisiti d'impiego in ambito stradale e strutturale nel rispetto delle norme di sicurezza correlate. Potranno venire formulate proposte riguardanti l'utilizzo di materiali non tradizionali e/o provenienti da impianti di riciclaggio oltre che proposte che prevedano il miglioramento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da reimpiegare nel cantiere nel rispetto dei dispositivi normativi vigenti. Inoltre potranno venire proposte migliorie dei singoli componenti del progetto nel rispetto delle tipologie riconducibili alle caratteristiche del tessuto urbano attraversato con contestualizzazione della proposta. Il concorrente rimane obbligato nella formulazione della proposta migliorativa al rispetto di quanto autorizzato con il Progetto Definitivo.

Sub-elemento T2.5 - Dotazione impiantistica in generale, con particolare riguardo a quella destinata alla sicurezza stradale ed al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico

Potranno essere valutate tutte le migliorie proposte relativamente agli elementi impiantistici, con particolare riguardo alle rotatorie e alla viabilità sia in trincea che in rilevato.

Inoltre potrà essere oggetto della miglioria ogni proposta in tema di materiali e di soluzioni tecnologiche innovative, riguardante l'impiantistica della galleria artificiale: illuminazione stradale e di rinforzo, segnaletica luminosa e di emergenza, sistemi di distribuzione e di cablaggio delle linee elettriche e degli impianti, telecomunicazione, videosorveglianza, rilevazione degli inquinanti, trasmissione dei dati rilevati in galleria.

Sarà inoltre oggetto di valutazione ogni soluzione tecnica atta alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico con particolare attenzione agli imbocchi della galleria per esempio adottando materiali innovativi nel rispetto dell'ambito autorizzativo del progetto definitivo approvato.

Sub-elemento T2.6 - Durabilità e compatibilità ambientale delle opere in termini di riciclabilità dei materiali

Sono ammesse proposte attinenti ai temi dello smaltimento delle diverse componenti a fine vita utile, caratteristiche di riciclabilità, di smaltimento, ecc. In particolare verranno valutate eventuali proposte riferite alla riciclabilità dei materiali che verranno impiegati nell'ambito della esecuzione dei lavori (pannelli fonoassorbenti, cartellonistica di cantiere, ecc.).

Sub-elemento T2.7 - Riduzione degli oneri di gestione dell'infrastruttura stradale

La riduzione degli oneri di gestione dell'infrastruttura stradale dovrà essere comprovata dall'offerente producendo adeguata documentazione atta a dimostrare la maggior durata dei componenti o dei singoli suoi elementi e dei componenti migliorativi proposti, la ridotta manutenzione, ecc., oltre a quanto già previsto al riguardo dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sub-elemento T2.8 - Adozione di elementi normativi tecnici diversi

Verranno valutate proposte relative l'adozione di elementi normativi tecnici diversi da quelli adottati in sede di Progetto Definitivo, e migliorativi rispetto a quelli, ancorché non cogenti, come ad es. normativa in materia di impiantistica, normativa in materia di sicurezza del lavoro, normativa in materia di inquinamento acustico, estensione delle garanzie minime di legge o capitolari, ecc..

Per le varianti proposte e/o per lo sviluppo in esecutivo delle opere di cui al Progetto Definitivo posto a base di gara saranno inoltre considerate proposte migliorative il recepimento di dispositivi normativi sopraggiunti al Progetto definitivo con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- ai fini dell'offerta in nessun caso sono ammesse varianti che comportino variazione di occupazione dei sedimi oggetto di procedura espropriativa, così come indicati dagli elaborati di Progetto Definitivo posto a base di gara;

- non sono ammesse varianti che comportino modifiche di tracciato, così come indicato dagli elaborati di Progetto Definitivo posto a base di gara;
- non sono ammesse varianti che portino in campo livelli prestazionali inferiori a quelli previsti dal Progetto Definitivo posto a base di gara.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al capitolo II della parte II inerente il contenuto della Busta "B" – offerta tecnica-elementi qualitativi. A tale capitolo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

15.2 OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI QUANTITATIVI

E – Offerta Economica – Elementi Quantitativi		
E1	Riduzione tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori	Max punti 5
E2	Offerta Economica (ribasso sulla progettazione e sull'esecuzione dei lavori)	Max punti 25
Punti massimi assegnabile per il parametro E (E1+E2)		Max punti 30

Con riferimento al parametro E, si rappresenta che i punteggi riferiti ai sub-parametri E1 ed E2 saranno calcolati come di seguito esposto.

Formula per determinazione parametro E1: relativamente all'elemento E1, si applicherà la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.- $T_i/T_{max} * 5$ - dove T_i è la somma della riduzione dei tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e dei tempi di esecuzione dei lavori offerta da ciascun concorrente e T_{max} è la somma della riduzione massima offerta dei tempi di esecuzione della progettazione esecutiva e dei tempi di esecuzione dei lavori;

Formula per determinazione parametro E2: relativamente all'elemento E2, si applicherà la formula di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e il relativo punteggio sarà assegnato con riferimento al ribasso complessivo offerto, somma del ribasso offerto per la progettazione e per l'esecuzione, vale a dire:

IP = importo progettazione;

RP = ribasso % offerto per la progettazione;

IL = importo lavori assoggettabili a ribasso;

RL = ribasso offerto per i lavori;

RT = ribasso complessivo % offerto.

$RT = (IP * RP + IL * RL) / (IP + IL)$ arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale.

$Rt_i / R_{tmax} * 25$, dove Rt_i è il ribasso percentuale complessivo offerto da ciascun concorrente dato dalla sommatoria pesata del ribasso percentuale offerto per i lavori e dal ribasso percentuale offerto per la redazione del progetto esecutivo e R_{tmax} è il ribasso percentuale massimo offerto dato dalla sommatoria pesata del ribasso percentuale offerto per i lavori e dal ribasso percentuale offerto per la redazione del progetto.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente. L'affidamento sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il parametro E (economico-quantitativo) e per il merito tecnico (parametro qualitativo: T1+T2), sarà privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio acquisito sul merito tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

PARTE II

CAP. I: CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1.2. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- 1.2.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 1.2.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppure)

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____ del _____; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne)

- c) dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m.ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-*ter*), del Codice;

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-*quater*), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

1.4. Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 1.3 che precede, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 1.3 che precede, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-*ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Si precisa che, ai sensi dell'art. 38 co. 2 del Codice dei Contratti, il dichiarante dovrà rappresentare tutte le sentenze di condanna e/o ex art. 444 c.p.p. e/o decreti penali ex art. 459 c.p.p. indipendentemente dalla incidenza del reato sulla affidabilità



morale e professionale, in quanto trattasi di valutazione riservata alla competenza della stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

4. **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata. Si precisa che, ai sensi dell'art. 38 co. 2 del Codice dei Contratti, il dichiarante dovrà rappresentare tutte le sentenze di condanna e/o ex art. 444 c.p.p. e/o decreti penali ex art. 459 c.p.p. indipendentemente dalla incidenza del reato sulla affidabilità morale e professionale, in quanto trattasi di valutazione riservata alla competenza della stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
 5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- 1.5. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
 - b. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi. Negli altri tipi di società indica gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico e il socio unico persona fisica ovvero in caso di società con meno di quattro soci il socio di maggioranza; in quest'ultimo caso, il

concorrente dichiara il numero dei soci e la percentuale delle quote di partecipazione degli stessi (Sent. Cons. di Stato n. 33/2013);

c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, oppure indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

1.6. Attestazione in merito al possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale secondo quanto previsto nella sezione III che segue;

1.7. (solo per i concorrenti con identità plurisoggettiva), dichiarazioni e/o attestazioni previste nella sezione II che segue.

1.8. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 della parte prima del presente disciplinare.

1.9. in caso dell'avalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa alle proprie generalità ed al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalga più di un concorrente;

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di cui

all'articolo 49, comma 2, lettera f), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto previsto dall'art. 88, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Si precisa che è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non s'impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

- 1.10. PASOAE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
- 1.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta anche ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
- a. di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo;
 - b. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza e negli elaborati del progetto definitivo approvato;
 - c. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - e. fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, co. 4, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del lavoro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
 - f. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - g. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - h. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della reperibilità dei materiali e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, anche in relazione ai tempi offerti per l'esecuzione degli stessi;
 - i. che, qualora nell'appalto (in tutto o in parte) siano previste categorie di lavoro di fornitura e posa in opera di beni rientranti nell'ambito della circolare n°2357 del 16/05/1996 del Ministero LL. PP. (G.U. del 30/05/1996 n°125) e s.m.i., i fornitori realizzeranno la fornitura di tali prodotti come prescritto nelle specifiche tecniche dell'Azienda ed in conformità ai dettami della suddetta circolare.

- 1.12. in armonia a quanto stabilito dal paragrafo 10 della parte prima del presente disciplinare, indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile che, ai sensi dell' art. 118 del Codice ed entro i limiti di legge, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo OPPURE indica, **a pena di esclusione**, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, deve ricorrere all'istituto del subappalto. Si richiama che, nell'ipotesi di cui all'art. 12, co. 2 lett. b) della L. 23.05.2014 n. 80, il concorrente è obbligato ad indicare, secondo le modalità esposte in precedenza, l'operatore economico cui sarà affidata in subappalto l'esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni. Si precisa, infine, che poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS21 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OS21 nella misura minima del 70% del relativo importo.
- 1.13. **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 13 della parte prima del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 1.14. **a pena di esclusione**, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Codice dei Contratti, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
- 1.15. Ricevuta comprovante la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.
- 1.16. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

SEZIONE II

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1.17. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 1.18. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 1.19. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 1.20. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 1.21. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 1.22. **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 1.23. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 1.24. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 1.25. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 1.26. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- 1.27. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 1.28. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- 1.29. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

SEZIONE III

REQUISITI SPECIALI DEI CONCORRENTI

Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto

all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-*bis*) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il **concorrente** singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini dell'avalimento, dovrà essere fornita - **a pena di esclusione** - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice e dell'art. 88 del Regolamento.

Requisiti speciali per la progettazione

Ai sensi del comma 6 dell'art. 92 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., i **concorrenti** devono, inoltre, essere in possesso dei **requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione** di cui all'articolo 263 del Regolamento.

A tal fine, i concorrenti in possesso di attestazione in corso di validità per prestazioni di progettazione e di costruzione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche indicate al paragrafo 1 della parte I del presente disciplinare di gara anche per le attività di progettazione, possono documentare il possesso dei requisiti ex art. 263 del Regolamento, come nel prosieguo declinati, attraverso il proprio staff di progettazione.

Al contrario, i concorrenti in possesso di attestazione SOA "per prestazioni di progettazione ed esecuzione" ma non in grado di soddisfare per la progettazione il possesso di tutte le categorie e le classi indicate nel paragrafo 1 della parte I che precede **oppure** i concorrenti in possesso di attestazione SOA "per prestazioni di sola esecuzione", devono dichiarare il/i nominativo/i del/i soggetto/i che eseguiranno le classi e le categorie dei servizi di progettazione.

Il progettista, pena l'esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 38 e 90, comma 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (fatto salva, in quest'ultimo caso, della dimostrazione di cui al comma 8 bis dell'art. 90) e dell'art. 253 del d.P.R. 207/10 e s.m.i. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.

Le Società di ingegneria, le Società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.. La mancata disponibilità all'elaborazione della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato o associato dal concorrente, comporterà la risoluzione del Contratto di Appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, co. 7 del Codice dei Contratti e dell'art. 2232 c.c., con riferimento all'attività di progettazione, l'offerta deve indicare nominativamente i professionisti indicati, incaricati e/o associati, con la specificazione dell'iscrizione all'albo professionale e delle rispettive

qualificazioni professionali e deve specificare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche


Un tanto premesso, i progettisti sopra indicati dovranno produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive e la documentazione evidenziata in calce:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed alla presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara in conformità ai punti 1.3 ed 1.4 della sezione I del capitolo I della parte II del presente disciplinare;
- dichiarazione in ordine al personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara – compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua – non inferiore a 6 (sei) unità (pari al doppio delle unità stimate per la realizzazione del servizio – ovvero al doppio di 3 (tre) unità);
- dichiarazione di avere svolto negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'Art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria come di seguito riportato:
 - 1) servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 8.974.240,99 (1 volta l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria S.05 classe IXb-IXc;
 - 2) servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 537.579,60 (1 volta l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria IA.04 classe IIIc;
 - 3) servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 4.953.521,65 (1 volta l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria V.02 classe VIa;
- dichiarazione di avere realizzato negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando n. 2 servizi di cui all'Art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito riportato:
 - a) n. 2 servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 5.384.544,59 (0,6 volte l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria S.05 classe IXb-IXc;
 - b) n. 2 servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 322.547,76 (0,6 volte l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria IA.04 classe IIIc;
 - c) servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 2.972.112,99 (0,6 volte l'importo stimato dei lavori per la classe e categoria di riferimento cui si riferisce la prestazione) relativi alla categoria V.02 classe VIa;
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 90, comma 8 del d.lgs. 163/2006 o, in

- alternativa, motivata dimostrazione che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori (art. 90, comma 8 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - indica le proprie posizioni INPS – INAIL-INARCASSA;
 - **(solo per le società di ingegneria di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)** dichiarazione relativa al possesso dei requisiti organizzativi e tecnici di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e indicazione della propria iscrizione alla C.C.I.A.A. (specificando le seguenti informazioni: per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci con specificati i nominativi dei soci o degli azionisti);
 - **(solo per i consorzi stabili):** (a) trasmissione di atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; (b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Si ricorda che i Consorzi di cui all'art. 90, co. 1, lett. h) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. devono presentare le dichiarazioni di ai punti 1.3 ed 1.4 della sezione I del capitolo I della parte II del presente disciplinare relative anche ai soggetti consorziati indicati quali esecutori del servizio di progettazione; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati
 - **(solo per i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. g) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)** dichiarazione, ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativa alla presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;
 - **(solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti):** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
 - **(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):** indicazione da parte di ciascun progettista raggruppando in ordine a: (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei e (c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli componenti

Per quanto concerne i raggruppamenti, costituiti e non costituiti, di cui alla lettera g) dell'art. 90 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010 la mandataria deve possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti finanziari e tecnici richiesti in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Ai sensi dell'art. 37 co. 4 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Ai sensi dell'art. 41, co. 2 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., **non** è richiesta la dimostrazione del requisito relativo all'importo globale fatturato per servizi di cui all'Art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.



In argomento si precisa e si stabilisce inoltre che:

- a) i servizi di progettazione sub. 2 (cd "servizi di punta") non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente;
- b) nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza;
- c) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;
- d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti;
- e) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, assumendo la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- f) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In ogni caso, tutti i concorrenti devono presentare apposita dichiarazione in ordine all'iscrizione al competente ordine professionale dei progettisti del proprio staff interno e/o indicati e/o associati e dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte del professionista indicato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Qualora le informazioni rese dall'impresa partecipante dovessero risultare non veritiere, la stazione appaltante provvederà ad escludere l'impresa dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

CAP. 2: CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI

Nella busta "B – OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI" devono essere contenute, a pena di esclusione, le relazioni tecnico-metodologica relative (1) al Piano di Qualità della Commessa – Elemento T1 e (2) cui alle proposte di miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere, qualità dei materiali e/o dei componenti - Elemento T2.

Elemento T1

La relazione tecnico-metodologica relativa al Piano di Qualità della Commessa – Elemento T1, unica suddivisa in tre capitoli, ciascuno relativo ad uno dei tre sub-parametri T1.1 (fase della progettazione); T1.2 (fase della gestione) e T1.3 (fase di cantiere) deve contenere gli elementi precisati al paragrafo 15 della parte I del presente disciplinare. Per lo sviluppo di tale relazione metodologica e dei tre sub- parametri dell'elemento T1, il concorrente potrà complessivamente disporre di n. 20 (venti) pagine in formato A4 e di un massimo di n. 5 (cinque) documenti grafici in formato A1. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere carattere

tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Nelle relazioni metodologiche sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) pagine. Dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della propria proposta, nonché le eventuali prestazioni aggiuntive che il concorrente intende fornire nell'importo contrattuale offerto. Nella relazione metodologica, ogni sub-parametro dovrà essere trattato in forma autonoma nel contesto di un distinto capitolo. Si precisa, in particolare, che la relazione dovrà contenere esclusivamente elementi metodologici non correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell'Offerente inserita nella busta "Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione", **pena l'esclusione dell'offerta.**

Elemento T2

La relazione tecnico-metodologica relativa alle proposte di miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere, qualità dei materiali e/o dei componenti - Elemento T2, unica suddivisa in otto capitoli, ciascuno relativo ad uno degli otto sub-parametri T2.1 (Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell'infrastruttura stradale - esclusa la galleria artificiale); T2.2 (Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi e delle modalità costruttive della galleria artificiale) e T2.3 (Caratteristiche delle opere di impermeabilizzazione della galleria artificiale e delle opere d'arte minori), T2.4 (Qualità dei materiali, delle tecniche innovative anche diverse dal Progetto Definitivo e dei singoli componenti con riferimento anche al tessuto urbano attraversato); T2.5 (Dotazione impiantistica in generale, con particolare riguardo a quella destinata alla sicurezza stradale ed al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico) e T2.6 (Durabilità e compatibilità ambientale delle opere in termini di riciclabilità dei materiali), T2.7 (Riduzione degli oneri di gestione dell'infrastruttura stradale) e T2.8 (Adozione di elementi normativi tecnici diversi) deve contenere gli elementi precisati al paragrafo 15 della parte I del presente disciplinare.

Per lo sviluppo di tale relazione metodologica e degli otto sub-parametri dell'elemento T2, il concorrente potrà complessivamente disporre di n. 40 (quaranta) pagine in formato A4. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Nelle relazioni metodologiche sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) pagine. Dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della propria proposta, nonché le eventuali prestazioni aggiuntive che il concorrente intende fornire nell'importo contrattuale offerto. Nella relazione metodologica, ogni sub-parametro dovrà essere trattato in forma autonoma nel contesto di un distinto capitolo. Si precisa, in particolare, che la relazione dovrà contenere esclusivamente elementi metodologici non correlati ai tempi di esecuzione così come eventualmente ridotti dalla proposta dell'Offerente inserita nella busta "Offerta Economica e Riduzione dei Tempi di Esecuzione", **pena l'esclusione dell'offerta**

La documentazione relativa alle proposte di migliorie dell'opera dovrà permettere di valutare la fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle scelte del progetto definitivo posto a base di gara. Le variazioni o migliorie proposte, riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, inoltre dovranno essere sostenute da una idonea documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports) comprovante la validità della scelta presentata; la documentazione tecnica dovrà avere i contenuti minimi di riferimento di un Progetto Definitivo, così come previsto dall'art. 24 e successivi del D.P.R. 207/2011 O e s.m.i. Le proposte dovranno comunque dimostrare e di conseguenza garantire la fattibilità, stabilità e durabilità delle opere che verranno realizzate e non dovranno essere inferiori in termini prestazionali ai contenuti del Progetto Definitivo posto a base di gara. Gli elementi della documentazione tecnica progettuale dovranno essere chiaramente ed inequivocabilmente collegati ai rispettivi sub-elementi.

Per "idonea documentazione tecnica-progettuale comprovante la validità" della proposta progettuale migliorativa formulata dall' Offerente si intende unicamente il complesso degli elementi) tecnico progettuale che, esposti ed illustrati con contenuti e modalità riferibili ad un livello di progettazione definitiva, consentono alla Stazione Appaltante di valutare la correttezza e fondatezza della proposta formulata.

Pertanto - ferma restando la libertà del' Offerente di produrre ogni utile documento che egli ritenga a sostegno e/o documentazione della propria proposta di offerta - non viene richiesta formalmente la riedizione dell'intero progetto o di parti complete dello stesso con le modifiche introdotte dallo Offerente, rimanendo comunque in capo ad esso la fornitura di tutti gli elementi progettuale ritenuti necessari alla valutazione della variante proposta.

L' Offerente rimane obbligato a supportare, in sede di giustificazione dell'offerta economica ai sensi dell'art. 86 comma 2 ed eventualmente dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le proposte formulate indicando nelle analisi le integrazioni e/o sostituzioni dei diversi e/o nuovi magisteri introdotti in sede di offerta. Analogamente, ove le proposte formulate dovessero portare in campo variazioni di quantità per i magisteri già previsti dal Progetto Definitivo posto a base di gara - fermo restando che le stesse non hanno comunque valore negoziale - l'Offerente rimane obbligato a fornire adeguata giustificazione economica.

L'Offerente rimane inoltre obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Ulteriori indicazioni

L'Offerente - ove risultasse aggiudicatario - rimane obbligato a ricomprendere nel Progetto Esecutivo che dovrà sviluppare le proposte di cui ai punti T1 e T2, in variante rispetto ai contenuti del Progetto Definitivo posto a base di gara, senza poter introdurre ulteriori varianti sia in diminuzione che in aumento rispetto all'offerta prodotta. Gli eventuali perfezionamenti della proposta definitiva recepita nel Progetto Esecutivo, non avranno in alcun caso effetto sulla offerta economica che rimarrà fissa ed invariata, così come sui tempi contrattuali, rimanendo l'Offerente l'unico soggetto responsabile della fattibilità della proposta formulata. Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 5) lettera a) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., allegnerà motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. Qualora nulla sia dichiarato, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico o commerciale.

Nella busta "B - offerta tecnica" può essere inserita soltanto documentazione relativa alle caratteristiche tecniche; non dovranno essere indicati, a pena di esclusione dalla gara, eventuali valori di offerta economica e di riduzione delle tempistiche di progettazione e di esecuzione.

Si comunica infine che sono messi a disposizione degli Offerenti soltanto i files del Progetto Definitivo in formato .pdf.



CAP. 3: CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" deve essere contenuta, a **pena di esclusione**, l'offerta del concorrente in merito agli elementi E1 (riduzione dei tempi di esecuzione e di progettazione) ed E2 (offerta economica relativa alla progettazione ed all'esecuzione), come di seguito esposto.

Ai sensi dell'art. 46, co. 1 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed a pena di esclusione, l'offerta dovrà indicare i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione precisa ed espressa della numerazione attribuita alla gara cui si riferisce l'offerta;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e *la precisa denominazione dell'operatore economico*, nel cui interesse l'offerta è presentata;
- le offerte (ribasso e riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione), redatte in lingua italiana, a **pena di esclusione**, dovranno essere incondizionate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ad esempio, RTI) non ancora costituiti, l'offerta dovrà, a **pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici associandi (articolo 37 co. 8 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- non sono comunque ammesse, a **pena di esclusione**, le offerte plurime, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
- Le offerte non dovranno contenere abrasioni o cancellature e – a **pena di esclusione** – qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Elemento E1 - Offerta relativa alla riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Il concorrente dovrà proporre una riduzione del tempo riferito sia alla fase di progettazione (stabilito in gg. 120 naturali consecutivi per la redazione del Progetto Esecutivo) che all'esecuzione dei lavori (stabilito in gg. 720 naturali consecutivi, comprensivi di gg. 108 di interruzione dell'attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli ordinariamente prevedibili).

La riduzione delle tempistiche offerta dovrà essere oggetto di distinte dichiarazioni (una per l'attività di redazione del P.E. ed una per l'esecuzione dei lavori) e specificare comunque il numero di giorni complessivamente offerto per la fase di progettazione e quello per l'esecuzione dell'opera.

La **riduzione** offerta dal Concorrente si intende espressa in giorni naturali e consecutivi e dovrà essere analiticamente rappresentata a mezzo di un "*Cronoprogramma delle attività*" da allegarsi, **pena l'esclusione**, alla proposta (e, dunque, contenuto nella BUSTA C). Il "*Cronoprogramma delle attività*", corredato da una relazione illustrativa, dovrà tenere conto dei vincoli previsti nel "*Cronoprogramma posto a base di gara*" di cui al Progetto Definitivo approvato.

Il "*Cronoprogramma delle attività*" presentato dal concorrente sarà ritenuto valido anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In particolare, il "*Cronoprogramma delle attività*" presentato dal concorrente dovrà evidenziare ed essere redatto tenendo conto delle variazioni conseguenti alle proprie proposte riguardanti gli elementi T1 e T2 ed agli effetti che le stesse potrebbero determinare sul "*Cronoprogramma posto a base di gara*".

Complessivamente la documentazione illustrativa richiesta a supporto non potrà eccedere n. 10 cartelle formato A4 e n. 4 elaborati grafici formato A3, oltre al "*Cronoprogramma delle attività*" costituito da un elaborato confrontabile al "*Cronoprogramma posto a base di gara*".

Il punteggio associato all'elemento E1 verrà attribuito in rapporto al tempo offerto in riduzione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 266, co. 1 lett. c) sub. 2) del d.P.R. 207/10 e s.m.i, la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per la redazione del Progetto Esecutivo non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo fissato (stabilito in gg. 120 giorni naturali consecutivi).

Elemento E2 - Offerta Economica

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, due offerte economiche, **una relativa alla progettazione e l'altra relativa all'esecuzione dei lavori** in cui si formalizzeranno, preferibilmente secondo il modello all'uopo predisposto, il ribasso offerto sia per l'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori.

In argomento, si rappresenta che:

- In merito all'offerta relativa alla realizzazione dei lavori, il ribasso dovrà essere formulato sul relativo importo al netto del costo degli oneri di sicurezza ed espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per la stazione appaltante;
- In ordine all'offerta inerente il servizio di progettazione esecutiva (come declinata nel CSA), ai sensi dell'art. 266, co. 1 lett. c) sub. 1) del d.P.R. 207/10 e s.m.i., il ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese (art. 262, co. 3 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.) non dovrà essere superiore alla percentuale del 30%.

L'offerta economica dovrà essere, inoltre, accompagnata da una specifica dichiarazione avente ad oggetto i costi per la sicurezza aziendali (cd da "rischio specifico *ex lege*") che si sosterranno al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro nell'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 86, co. 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

PARTE III

VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si procederà ai sensi degli artt. 87 e ss. del d.lgs. 163/06 e s.m.i. nei confronti delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 86 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà comunque procedere alla valutazione della congruità della migliore offerta (o, in esito all'eventuale esclusione di questa, delle altre che seguono in graduatoria), che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il Responsabile Unico del Procedimento osserverà le regole stabilite dagli artt. 87 e ss. del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 88, co. 7 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle prime cinque migliori offerte.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso *la sala riunioni della sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (via Mazzini 22 34121 TRIESTE)* il giorno 18/06/2015, alle ore 09.30.



Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali (o persone munite di specifica delega) dei concorrenti potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *FAX* o *PEC* almeno *due* giorni prima della data fissata.

Il Sedio di gara, nella prima seduta pubblica, procede a verificare la correttezza formale dell'aspetto esteriore dei plichi e della documentazione amministrativa ivi contenuta ed in caso negativo ad escludere dalle gare i concorrenti ai sensi del comma 1-bis dell'art. 46 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. Procede, altresì, alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. La comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Nei limiti esposti al par. 8 della parte I del presente disciplinare, si precisa che, ai sensi dell'art. 38, co. 2-bis e dell'art. 46, co. 1 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/14 convertito con L. 114/14), la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Il Sedio di gara, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 46 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 163/06 e s.m.i., dal d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il Sedio di gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006, in presenza del pubblico, provvede quindi a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica richiesti dal bando di gara. I concorrenti sorteggiati sono tenuti, pena di esclusione, a comprovare il possesso dei predetti requisiti entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta inviata al numero di fax indicato dal concorrente.

Il Sedio di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del Casellario dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dell'avvenuto versamento del contributo all'AVCP.

Il Sedio di gara, in caso di esito negativo alla predette verifiche, se del caso previa effettuazione di quanto stabilito dall'art. 39 della L. 114/2014 e s.m.i., procede:



- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti e delle ditte partecipanti che risultino essere state gravemente inadempienti nei confronti di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza.

Il Seggio di gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta della documentazione amministrativa. Il seggio di gara escluderà i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ed, in generale ai fini dell'ammissione, procederà alla verifica dell'assenza di cause ostative alla partecipazione ed alla presenza di quanto richiesto dal presente disciplinare.

La Commissione di gara, nominata ex art. 84 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., procede poi in seduta pubblica all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. La commissione di gara valuta le offerte tecniche, in una o più sedute riservate, assegna i punteggi tecnici sulla base dei parametri, sottoparametri, pesi, formule e metodi indicati dal presente disciplinare e procede alla formazione della graduatoria relativa all'offerta tecnica.

La Commissione procede, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti ed alla relativa graduatoria. Procede, altresì e previo accertamento dell'integrità dei plichi, all'apertura delle BUSTE C contenenti le offerte economiche e le riduzioni dei tempi di esecuzione, alla lettura di quanto ivi contenuto e all'attribuzione dei relativi punteggi, tramite l'applicazione delle formule previste. Si procede quindi alla redazione della graduatoria provvisoria, sommando per ciascun concorrente i punti attribuiti per l'offerta tecnica e i punti attribuiti per l'offerta economica e per la riduzione dei tempi di esecuzione. La Commissione individua il miglior offerente e le eventuali offerte presuntivamente anomale ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Procede, in assenza di casi di presunzione di anomalia, all'aggiudicazione provvisoria.

Al contrario, nell'ipotesi di cui all'art. 86, co. 2 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 121, co. 10 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la Commissione sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, affinché quest'ultimo possa procedere alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 e ss. del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione giudicatrice. Al termine dell'istruttoria di cui sopra, verrà convocata, mediante comunicazione ai concorrenti ammessi, una ulteriore seduta pubblica di gara nel corso della quale il Presidente della Commissione Giudicatrice comunicherà gli esiti dell'istruttoria sopra evidenziata e procederà all'aggiudicazione provvisoria. Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, co. 2-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/14 convertito in L. 114/14) "ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

Il Presidente della commissione di gara trasmette, quindi, il verbale contenente l'esito della gara informale al Responsabile del Procedimento per le conseguenti determinazioni.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, co. 4 della L. 180/2011 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al secondo che segue in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà ad acquisire le

certificazioni auto-dichiarate dal concorrente in sede di offerta. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente già risultato primo nella gara ed ad interpellare il concorrente che segue in graduatoria.

Le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, l'aggiudicazione definitiva e l'avvenuta stipula del contratto verranno comunicate ai soggetti indicati al comma 5 lett. a), b), b-ter) con le modalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 79 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato a norma di legge.

Per tutto quanto non espressamente evidenziato nel presente disciplinare, si fa riferimento al d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trieste rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e nell'ambito delle attività istituzionali di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. I dati sensibili e giudiziari raccolti secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i. saranno trattati in conformità al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed all'autorizzazione n. 07/2013 del Garante per la Privacy. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (cd "informativa").

IL PRESIDENTE
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
(avv. Roberto Paviotti)

